

CONFERENZA PROVINCIALE DI COORDINAMENTO

L.R. 30 GIUGNO 2003 N. 12 – ART. 46

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

approvato nella seduta della Conferenza del 18/09/2024

regolamento acquisito al prot. prov. n. 27957 del 20/09/2024

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Provinciale di Coordinamento – nel seguito denominata “Conferenza” – in attuazione dell’art. 46 della Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 2 – Ambiti di attività e funzioni

1. La Conferenza è sede di confronto per le tematiche inerenti all’istruzione e di accordo sull’esercizio delle rispettive competenze dei soggetti che la compongono.
2. La Conferenza, secondo quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, esprime parere in merito:
 - ai piani ed ai programmi di cui all’art. 45 della L. R. n. 12/2003, in particolare ai piani per l’offerta di istruzione;
 - ai piani di organizzazione della rete scolastica;
 - all’istituzione dei Centri territoriali per l’istruzione degli adulti.
3. Le attività di cui al precedente comma possono essere modificate o integrate in relazione all’evoluzione della normativa. Si intendono automaticamente recepite modificazioni o integrazioni della normativa. Si intendono altresì automaticamente recepite, modificazione o integrazioni delle competenze disposte dalla normativa regionale o da atti della Regione Emilia-Romagna.
4. I Componenti della Conferenza conducono la loro attività nel rispetto della normativa applicabile, riconoscendo il ruolo e l’importanza di un’efficace organizzazione della rete scolastica, secondo un principio di qualità e di diffusione su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle aree montane, valorizzando e implementando la rete scolastica esistente in applicazione del presente regolamento.

Art. 3 – Composizione

1. La composizione è stabilita, nel rispetto del dettato normativo regionale, dalla Provincia di Piacenza.
2. La Conferenza è composta dai sottoelencati Componenti di diritto:
 - il Presidente della Provincia di Piacenza (o suo delegato), il quale assume la presidenza della Conferenza;
 - i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni della provincia di Piacenza o, qualora i Comuni siano riuniti in Unioni di Comuni, i Presidenti (o loro delegati) delle Unioni dei Comuni;
 - il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – sede di Piacenza (o suo delegato);
 - i Dirigenti Scolastici (o loro supplenti) in rappresentanza delle Scuole di ogni ordine e grado, così suddivisi:
 - n. 1 rappresentante delle scuole del primo ciclo della città di Piacenza;
 - n. 1 rappresentante degli Istituti comprensivi dell’ambito territoriale n. 14;
 - n. 1 rappresentante degli Istituti comprensivi dell’ambito territoriale n. 15;
 - n. 1 rappresentante degli Istituti comprensivi collocati in territorio montano;
 - n. 1 rappresentante degli istituti secondari di secondo grado di area liceale umanistica e scientifica;
 - n. 1 rappresentante degli istituti secondari di secondo grado di area tecnico-professionale;
 - n. 1 rappresentante delle scuole paritarie;
 - i rappresentanti delle Università presenti sul territorio della Provincia di Piacenza così suddivisi:

- il direttore (o suo delegato) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
 - il direttore (o suo delegato) dell'Università degli Studi di Parma – sede di Piacenza
 - il direttore (o suo delegato) del Politecnico di Milano – sede di Piacenza;
 - il Presidente della Camera di Commercio dell'Emilia (o suo delegato).
3. Alle riunioni della Conferenza, su indicazione della Conferenza stessa e/o su invito del Presidente della Provincia di Piacenza possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle Istituzioni, esperti o altri soggetti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
 4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in caso di assenza, hanno facoltà di delegare, per ciascuna riunione della Conferenza, propri sostituti dandone comunicazione lo stesso giorno in cui si svolgerà la Conferenza mediante presentazione di apposito atto di delega ovvero, in caso di convocazione in modalità telematica, facendo pervenire i fogli di delega alla Provincia almeno il giorno antecedente detta Conferenza.
Con riferimento ai Dirigenti Scolastici in rappresentanza delle Scuole di ogni ordine e grado, si precisa che i rappresentanti (e i loro supplenti) verranno indicati, per ciascuna riunione della Conferenza convocata, dal referente del Collegio dei dirigenti scolastici, il quale provvederà ad estendere l'ordine del giorno – trasmesso dalla Provincia – a siffatti rappresentanti e a comunicarne i nominativi alla Provincia medesima.
 5. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato. Ai lavori della Conferenza partecipano i funzionari dell'amministrazione provinciale competenti in materia, con funzioni di segreteria e funzioni verbalizzanti.

Art. 4 – Convocazione

1. La Conferenza è convocata dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno. La convocazione viene trasmessa mediante posta certificata e/o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o, in caso di urgenza, con avvio trasmesso almeno due giorni prima della seduta.
2. La convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e, in allegato, l'eventuale materiale relativo agli argomenti da trattare, viene trasmessa ai soggetti di cui al precedente art. 3, comma 2.
Con riferimento ai Dirigenti Scolastici in rappresentanza delle Scuole di ogni ordine e grado, si precisa che la convocazione e il relativo materiale verrà trasmesso al referente del Collegio dei dirigenti scolastici, come specificato al precedente art. 3, comma 4.
3. La convocazione della Conferenza, richiesta in via straordinaria per ragioni di comprovata urgenza e necessità, da almeno la metà più uno dei componenti, è obbligatoria. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti, di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno. La convocazione, in tal caso, deve essere effettuata entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Riunioni e numero legale

1. Le riunioni della Conferenza, di norma, non sono pubbliche; possono essere pubbliche quando, in relazione alla particolare rilevanza degli argomenti da trattare, vi sia una richiesta in tal senso da parte della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti la Conferenza.
2. Le riunioni, si ritengono valide quando alla seduta interviene il numero legale costituito dalla metà più uno dei componenti della Conferenza.
3. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
4. Trascorsa mezz'ora dall'orario indicato nella convocazione, per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Conferenza.
5. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Argomenti relativi a questioni urgenti possono essere aggiunti all'ordine del giorno e trattati, purché la richiesta, da parte del

Presidente o di uno o più proponenti, sia presentata all'inizio della seduta ed abbia il consenso unanime dei presenti.

6. La modalità di svolgimento della seduta è decisa dal Presidente; essa potrà essere in presenza, in modalità telematica oppure in modalità mista. In caso di convocazione in modalità telematica oppure in modalità mista, l'ordine del giorno conterrà indicazione del link a cui collegarsi per la riunione della Conferenza.

Art. 6 – Votazioni

1. Il voto è espresso singolarmente da ciascun membro partecipante alla seduta della Conferenza, in modo palese per alzata di mano.
2. Il presente Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta, pari alla metà più uno dei membri componenti la Conferenza.
3. L'espressione dei pareri richiesti alla Conferenza avviene per votazione. È richiesta la maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei voti espressi dai membri presenti. Le astensioni non sono conteggiate.
4. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 7 – Segreteria

1. Il Servizio provinciale competente in materia di istruzione assicura le funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza.
2. Il Servizio provinciale di cui al precedente comma 1 procede alla verbalizzazione, anche non contestuale, delle riunioni della Conferenza. Detto verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante del Servizio provinciale e viene esteso, mediante posta certificata e/o posta elettronica, ai componenti della Conferenza per presa visione.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Le proposte di eventuali modifiche al presente regolamento, una volta approvato, dovranno essere indicate nell'ordine del giorno e sottostare ad apposita votazione con le stesse modalità previste al comma 2 dell'art. 6 per l'approvazione del Regolamento.
2. La partecipazione alla presente Conferenza è a titolo gratuito, non determinando il diritto all'erogazione di gettoni di presenza, altri emolumenti o rimborsi spese.